Civile.it

Nuovo anatocismo su autorizzazione preventiva del correntista: l'art. 120 comma 2 TUB

di Spataro

Tale norma consente poi al correntista (questa la novitÃ di assoluto rilievo) di autorizzare (o meno) l'addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi diventano esigibili

del 2016-07-14 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

Dopo un primo recente restyling nel 2013, col DL. n. 18/2016, convertito in legge n. 49/2016, siamo approdati ad una nuova versione dell'art. 120, comma 2, TUB.

Le modifiche riguardano le lettere a e b del secondo comma della norma in commento, in vigore dal 15 aprile 2016, che cosÃ¬ oggi dispongono:

'a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicitÃ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1Âº marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente puÃ² autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata Ã¨ considerata sorte capitale; l'autorizzazione Ã¨ revocabile in ogni momento, purchÃ© prima che l'addebito abbia avuto luogo'.

Ebbene, fin dalla prima modifica del 2003, l'intento del legislatore era quello di prevedere un generale divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (ovvero l'anatocismo), cosÃ¬ innovando rispetto al passato in cui tale norma disponeva, invece, la legittimitÃ dell'anatocismo a condizione che vi fosse pari periodicitÃ fra interessi a debito ed a credito.

Tale intento **non sembra perÃ² â€“** per come vedremo **â€“ raggiunto, reintroducendosi anzi l'anatocismo.**

Vediamo nel dettaglio.

La lettera a

E' introdotta la periodicitÃ annuale per la liquidazione degli interessi sia a credito che a debito. CosÃ¬ facendo si impone agli

Istituti di Credito di non applicare â€“ come sempre avvenuto â€“ una periodicitÃ libera (trimestrale o semestrale).

Il conteggio di tali interessi Ã¨ previsto al 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto qualora la cessazione intervenga anteriormente.

La lettera b

Prima parte

E' previsto pari trattamento per tutti gli interessi debitori anche se riguardano finanziamenti concessi dalle Banche per carte di credito (ivi incluse, quindi, le famigerate 'revolving' caratterizzate da tassi di interesse assolutamente consistenti). Tali interessi non possono produrre interessi ulteriori 'salvo' (l'inciso che segue non Ã¨ di poco conto) 'quelli di mora' e devono pertanto essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Appunto, come detto, la novitÃ della norma che fa salva la produzione degli interessi di mora sembra rappresentare un'eccezione ed un'inversione di marcia rispetto al divieto di anatocismo e cosÃ¬ il ripristino della possibilitÃ per le Banche di calcolare interessi sugli interessi. CiÃ² ammenochÃ¨ l'emananda delibera CICR non faccia chiarezza sul punto, sgombrando cosÃ¬ il campo da tale eventualitÃ .

Seconda parte

E' disposto che, solo ed esclusivamente in caso di rapporti di apertura di credito in conto corrente ed in conto di pagamento, ed in presenza di sconfinamento extra fido o in assenza di fido, gli interessi debitori siano conteggiati al 31 dicembre e diventino esigibili il primo marzo dell'anno successivo. CiÃ², tranne il caso di chiusura definitiva del rapporto in cui, invece, gli interessi debitori sono immediatamente esigibili.

Tale norma consente poi al correntista (questa la novitÃ di assoluto rilievo) di autorizzare (o meno) l'addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi diventano esigibili (ovvero, come sopra detto, il primo marzo di ogni anno o al momento della chiusura del conto).

Tale 'facoltÃ ' per la ben nota disparitÃ di forza (contrattuale) fra le due parti sicuramente diventerÃ un 'obbligo' senza il quale l'Istituto non consentirÃ apertura alcuna.

L'autorizzazione il correntista puÃ² dare 'anche preventivamente' (e cosÃ¬ prima della scadenza, a differenza di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.). In tal modo tali interessi vengono trasformati in sorte capitale, produttiva a sua volta di ulteriori interessi.

Tale autorizzazione **Ã¨ revocabile in ogni momento, purchÃ© effettuata prima dell'addebito.**

Ma il correntista puÃ² anche non autorizzare tale addebito. In tale ipotesi, al fine di evitare gli effetti della capitalizzazione composta degli interessi (e cosÃ¬ compensare l'addebito), puÃ² effettuare sul conto un versamento di importo pari o superiore rispetto a quello degli interessi.

CICRMa tale normativa Ã¨ di immediata applicazione oppure occorre attendere la delibera del CICR (Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio)?

Come accaduto per la precedente versione 2013 dell'art. 210 TUB si pone il problema della sua immediata applicazione (o meno) in assenza della delibera CICR; CICR al quale anche in questa occasione Ã¨ stata affidata ampia delega rispetto a 'modalitÃ e criteri' per la 'produzione di interessi'.

Nella precedente versione della norma oggi esaminata era piuttosto chiaro l'intento (in effetti riuscito) di vietare l'anatocismo e, quindi, preferibile l'orientamento (peraltro maggioritario) di quei giudici di merito che propendevano per l'immediata applicazione della norma in questione, ritenendo che l'intervento del CICR dovesse essere limitato all'assunzione di norme relative agli aspetti tecnico contabili.

Oggi, perÃ², la questione sembrerebbe diversa, non scorgendosi in effetti nella nuova formulazione dell'art. 120 TUB un divieto

di capitalizzazione degli interessi, ma semmai proprio il contrario.

Indi a nostro avviso stavolta sarebbe preferibile attendere l'emanazione della delibera CICR prima di darvi concreta attuazione.

L'intervento della Corte Costituzionale.

Alla luce di quanto sopra Ã¨ forse auspicabile un intervento della Corte Costituzionale in quella che pare una reintroduzione, a tutti gli effetti, dell'anatocismo.

Pisa, 11.7.2016
Avv. Alberto Foggia

autore delle banche dati di procedura civile e diritto sportivo su Civile.it

-

Hai letto: Nuovo anatocismo su autorizzazione preventiva del correntista: l'art. 120 comma 2 TUB

Approfondimenti: Interessi > Anatocismo > Banche >

Commenti - Segnalazioni - Home Civile.it